

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e NASpl relativi all'anno 2021

27 Gennaio 2021

Con la [circolare n. 7 del 21 gennaio 2021](#), l'INPS comunica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell'indennità di disoccupazione NASpl in vigore dal 1° gennaio 2021. ^[1]

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Si riportano di seguito gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale ^[2] in vigore dal 1° gennaio 2021, nonché la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più elevato:

Trattamenti di integrazione salariale			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro) *	Importo netto (euro) *
Inferiore o pari a 2.159,48	Basso	998,18	939,89
Superiore a 2.159,48	Alto	1.199,72	1.129,66

* Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge n. 41/86, che attualmente è pari al 5,84%. ^[3]

I suddetti importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali ^[4], come di seguito riportato:

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro) *	Importo netto (euro) *
Inferiore o pari a 2.159,48	Basso	1.197,82	1.127,87
Superiore a 2.159,48	Alto	1.439,66	1.355,58

* Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge n.

41/86, che attualmente è pari al 5,84%.^[5]___

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI

Per l'anno 2021, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità di disoccupazione NASpi è pari a **1.227,55 euro**.

Per il medesimo anno, l'importo massimo mensile della predetta indennità non può in ogni caso superare **1.335,40 euro**.^[6]___

^[1]___ In conformità a quanto disposto rispettivamente dall'art. 3 co. 6 del d. lgs. n. 148/15 e dall'art. 4 co. 2 del d. lgs. n. 22/15.

^[2]___ L'INPS ricorda che i massimali si applicano anche ai trattamenti di integrazione salariale relativi ai contratti di solidarietà disciplinati dal D. Lgs. n. 148/15.

^[3]___ Ai sensi dell'art. 3 co. 5 del d. lgs. n. 148/15. Il citato art. 26 della legge n. 41/86 dispone che *"Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1° gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale [...] sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti [...]."*

^[4]___ Ai sensi dell'art. 2 co. 17 della legge n. 549/95.

^[5]___ Cfr. nota 3.

^[6]___ L'INPS ricorda che per l'indennità di disoccupazione NASpi non opera la riduzione di cui al citato art. 26 della legge n. 41/86.